

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	23
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli

La seduta comincia alle 15.35.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che era in corso la verifica della relazione tecnica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Viceministra Laura CASTELLI riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sta ultimando la verifica della relazione tecnica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al

Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che il Comitato dei nove della Commissione difesa si è riunito per elaborare alcune proposte emendative da presentare in Assemblea. Considerato pertanto che il Governo, come è stato appurato per le vie brevi, sta completando l'elaborazione della relazione tecnica sul testo del provvedimento alla luce dei citati emendamenti, propone di rinviare l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti al termine dei lavori odierni dell'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle osservazioni che erano state sollevate, durante la seduta scorsa, sul ritardo del Governo nella consegna della relazione tecnica, fa presente che le interlocuzioni tra gli uffici del Ministero della difesa e quelli del Ministero dell'economia e delle finanze sono proseguite sino a giovedì scorso, proprio allo scopo di consentire di verificare positivamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione — Parere su emendamenti).

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita la relazione tecnica verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborata tenendo conto degli emendamenti 1.500 (*nuova versione*), 3.500, 3.501, 5.500, 6.500 e 7.500 presentati in Assemblea dalla Commissione difesa e verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*).

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, prima di formulare, alla luce della relazione tecnica testé depositata, la proposta di parere sul testo del provvedimento e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, con riferimento a questi ultimi, chiede un chiarimento al Governo in merito all'emendamento Cirielli 3.103 che consente di collocare gli idonei non vincitori dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze armate nei posti vacanti delle pubbliche amministrazioni prescindendo dalle facoltà assunzionali di queste ultime, e evidenzia, invece, come sulle restanti proposte emendative trasmesse non vi siano da segnalare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulla proposta emendativa puntualmente richiamata dalla relatrice, in quanto prevedendo la possibilità di coprire le vacanze d'organico delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalle facoltà assunzionali di queste ultime, con il personale idoneo delle graduatorie dei

concorsi delle carriere iniziali delle Forze armate, determina oneri privi di quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel replicare alle osservazioni del Sottosegretario Freni, sottolinea che ordinariamente il mantenimento di una graduatoria concorsuale aperta, come previsto dall'emendamento Cirielli 3.103, comporta un risparmio di costi e di tempo perché consente di evitare lo svolgimento di un nuovo concorso, fermo restando che gli enti pubblici normalmente hanno la facoltà di assumere attingendo dalle graduatorie approvate da altri enti pubblici, con conseguenti risparmi di spesa.

Nel ricordare la vicenda delle assunzioni effettuate dalla regione Lazio attingendo dalla graduatoria approvata dal comune di Allumiere, ribadisce che le pubbliche amministrazioni attingono in via pressoché ordinaria dalle graduatorie approvate da altri enti per velocizzare l'immissione in ruolo di dipendenti.

Chiede quindi per quale motivo il Governo abbia espresso parere contrario sulla proposta emendativa e per quale ragione ritenga che possano derivarne nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Trancassini, ribadisce che l'emendamento Cirielli 3.103, nel prorogare l'efficacia delle graduatorie dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze Armate e nel consentire ad altre amministrazioni di attingere da esse per la copertura di posti vacanti, prescinde dalla capacità assunzionale imposta dalla legge al singolo ente e può consentire conseguentemente di non rispettare il limite previsto per le assunzioni.

Aggiunge, inoltre, che i requisiti richiesti dalle procedure espletate per i concorsi nelle Forze Armate potrebbero non essere equivalenti a quelli richiesti per i profili professionali vacanti nelle altre amministrazioni pubbliche.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alle considerazioni testé svolte dal rappre-

sentante del Governo, nel ribadire che gli enti hanno la facoltà – non l'obbligo – di assumere gli idonei delle graduatorie formate da altri enti, sottolinea che la proposta emendativa prevede che l'assunzione sia subordinata alla previa individuazione del livello di inquadramento corrispondente a quello del posto vacante.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1870 e abb.-A, recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

rilevato che il provvedimento in oggetto presenta profili problematici dal punto di vista finanziario con riferimento alle seguenti disposizioni:

all'articolo 1, che reca, tra l'altro, la proroga dal 2024 al 2030 del termine previsto dalla legge n. 244 del 2012 per la riduzione da 170 mila a 150 mila unità dei contingenti delle Forze armate, giacché tale proroga potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri qualora i risparmi attesi da tale riduzione, sebbene non scontati in via preventiva nei saldi di finanza pubblica, fossero stati successivamente inclusi nell'aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa;

all'articolo 2, che prevede la rimodulazione delle dotazioni organiche delle Forze armate, con aumento di 3.330 unità complessive di sottufficiali e corrispon-

dente riduzione di 3.330 unità dei volontari, giacché, pur considerando che le dotazioni complessive delle Forze armate previste a regime dall'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, pari a 150 mila unità, non vengono rideterminate, tale rimodulazione appare comunque suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, alla luce dei diversi profili retributivi e delle diverse dinamiche di carriera del personale coinvolto;

all'articolo 3, che reca la definizione di un nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari strutturato su una ferma iniziale e su una ferma successiva, entrambe di durata triennale – in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente – nonché agli articoli 4, 5 e 6, che rideterminano conseguentemente in senso migliorativo il trattamento economico dei volontari rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura dei maggiori oneri che ne derivano;

all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che prevede la possibilità di modificare la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'esercito, con cinque generali di brigata e con un brigadier generale in alternativa, rispetto ai cinque colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi già previsti a legislazione vigente, giacché tale diversa composizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, nel caso in cui ai componenti della citata Commissione fossero riconosciuti compensi per la partecipazione ai lavori della stessa;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), che prevede conferimenti ai gradi superiori per i Capi dei corpi tecnico-logistici delle Forze armate, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, posto che tali conferimenti sono disposti in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche recate dal Codice dell'ordinamento militare

per il grado di Generale di corpo d'armata o grado corrispondente;

all'articolo 9, che reca la delega legislativa per la revisione dello strumento militare, poiché reca alcuni principi e criteri direttivi che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

considerato che:

la Commissione bilancio, alla luce dei citati profili problematici, in data 21 dicembre 2021, ha richiesto al Governo la redazione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

la Commissione difesa, nella giornata odierna, con riferimento al provvedimento in oggetto, ha presentato in Assemblea gli emendamenti 1.500 (*nuova versione*), 3.500, 3.501, 5.500, 6.500 e 7.500, contenuti nel fascicolo n. 3;

il Governo ha trasmesso, in data odierna, la citata relazione tecnica elaborata tenendo conto degli emendamenti presentati dalla Commissione difesa e verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

l'emendamento 1.500 (*nuova versione*) della Commissione difesa, nell'introdurre modifiche a talune disposizioni del provvedimento aventi conseguenze finanziarie, quantifica gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle disposizioni oggetto di modifica, e inserisce nel testo un'apposita clausola di copertura finanziaria;

rilevato, in particolare, che il citato emendamento, come si evince dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo:

nel differire dal 2024 al 2033, anziché al 2030, come attualmente previsto dall'articolo 1, il termine per il conseguimento della riduzione a 150 mila unità

delle dotazioni organiche dello strumento militare, come risulta dalla relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si limita a fissare un più ampio periodo per la realizzazione di risparmi non scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

quantifica i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione interna degli organici – disposta dall’articolo 2 nel rispetto degli organici complessivi di Forza armata definiti a legislazione vigente – tenendo conto della tempistica della citata rimodulazione nonché delle differenti dinamiche di carriera e retributive delle categorie di personale coinvolte, come risulta indicato dalla tabella 4 della relazione tecnica;

nell’introdurre modifiche agli articoli 4, 5 e 6, quantifica i maggiori oneri determinati dai miglioramenti del trattamento economico dei volontari ivi previsti, come risulta indicato dalle tabelle 12 e 15 della menzionata relazione tecnica;

quantifica gli oneri derivanti dal ripristino del grado di vertice per i Capi dei corpi tecnico-logistici delle Forze armate disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera *b*), come risulta indicato dalla tabella 19 della medesima relazione tecnica;

non ascrive alcun onere alla possibilità di modificare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera *a*), posto che, come risulta dalla citata relazione tecnica, i componenti delle commissioni di avanzamento delle Forze armate, a prescindere dal grado rivestito, non percepiscono alcun emolumento specifico;

rimodula i principi e criteri direttivi della delega legislativa per la revisione dello strumento militare di cui all’articolo 9, al fine di evitare che dall’attuazione degli stessi si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un lato, coordinando gli stessi con il più ampio periodo previsto per la riduzione delle dotazioni

organiche e sopprimendo le previsioni che comportano effetti onerosi quantificabili e privi di copertura finanziaria, quali quelle che determinano riconoscimento di posizioni soprannumerarie, dall’altro prevedendo che gli schemi dei decreti legislativi che il Governo trasmetterà alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

inserisce nel testo del provvedimento, l’articolo 9-*bis*, che reca una clausola di finanziaria che provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, come risultanti dalle modifiche introdotte dal medesimo emendamento, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all’articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, – istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai fini della riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al medesimo Ministero e individuate per la consegna all’Agenzia del demanio – comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, vale a dire dei risparmi rilevati nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria del Ministero della difesa;

al fine di assicurare la menzionata copertura finanziaria, si prevede quindi che, a decorrere dall’anno 2022, i risparmi derivanti dalla riduzione delle consistenze del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare non possano essere inferiori a quelli realizzati tramite la determinazione delle consistenze del personale di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica

amministrazione 4 novembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

ritenuto, pertanto, alla luce dei chiarimenti resi dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica, che:

l'emendamento 1.500 (*nuova versione*) della Commissione sia suscettibile di superare i menzionati profili problematici di carattere finanziario che il testo del provvedimento attualmente presenta;

i restanti emendamenti presentati dalla Commissione difesa, recando modifiche di carattere meramente ordinamentale, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 1.500 (*nuova versione*) della Commissione;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.103, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA**PREMESSA**

Il provvedimento è composto da 9 articoli che concernono, rispettivamente, le seguenti materie:

Articolo 1 - *Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.*

Articolo 2 - *Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.*

Articolo 3 - *Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata.*

Articolo 4 - *Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.*

Articolo 5 - *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.*

Articolo 6 - *Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forza armate interamente professionali.*

Articolo 7 - *Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.*

Articolo 8 - *Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.*

Articolo 9 - *Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale.*

Gli interventi normativi ivi previsti, necessari a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare, sono effettuati nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare (COM), d'ora in avanti denominato "COM", apportandovi le necessarie modificazioni mediante la tecnica della novella [integrativa o puntualmente modificativa]

Di seguito sono specificati i contenuti di ciascuno degli articoli e, ove presenti, quantificati i relativi oneri finanziari, tenuto anche conto dell'accordo di concertazione per il triennio 2019-2021, riguardante il personale delle Forze armate, sottoscritto in data 23/12/2021.

- **Articolo 1 - Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.**

Il **comma 1** proroga, sino all'anno 2033, il termine previsto dalle vigenti disposizioni transitorie per il graduale conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissate a 150.000 unità.



Lasciando inalterato il volume organico complessivo a regime, pari a 150.000 unità, la proroga del termine non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in presenza del nuovo termine di scadenza (2033), pertanto, la graduale riduzione degli organici continuerà ad essere gestita mediante il decreto interministeriale di cui all'articolo 2207 del COM¹.

Nella **Tabella 1** è prospettato l'andamento delle consistenze complessive del personale militare nel periodo transitorio (al netto dei contingenti soprannumerari autorizzati a legislazione vigente), secondo una proiezione di massima, che tiene conto delle cessazioni per limite di età, integrate con una quota minima di cessazioni a domanda su base statistica, e dei reclutamenti, assumendo moduli di alimentazione annuale entro il livello minimo di sostenibilità. Rispetto ai dati considerati nella proiezione, ulteriori fuoriuscite di personale potranno, poi, verificarsi a seguito delle effettive cessazioni a domanda e dell'applicazione delle misure di gestione delle eccedenze normativamente previste.

Tabella 1 – Andamento delle consistenze del personale militare nel periodo transitorio.

COMPLESSIVO FORZE ARMATE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CONSISTENZE INIZIALI	162.458	162.410	162.384	161.436	160.090	158.649	157.340	155.893	154.458	153.002	152.041	151.019
IMMISSIONI	15.847	15.503	15.173	15.144	15.144	15.144	15.177	15.177	15.177	15.177	15.241	15.241
FUORIUSCITE	15.895	15.529	16.121	16.490	16.585	16.453	16.624	16.612	16.633	16.138	16.263	16.269
CONSISTENZE FINALI	162.410	162.384	161.436	160.090	158.649	157.340	155.893	154.458	153.002	152.041	151.019	149.991

- **Articolo 2 - Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.**

L'articolo 2 è inteso a rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di singole categorie di personale militare di cui all'articolo 798-bis del COM all'interno di ciascuna Forza armata [dunque a saldo numerico invariato], già rivisitate con il decreto legislativo n. 173 del 2019, ferme restando la dotazione organica complessiva dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità [che dunque non viene incisa] e la dotazione organica complessiva prevista a legislazione vigente per ciascuna Forza armata. Ciò, più in particolare, mediante:

- una riduzione delle unità di Volontari in ferma prefissata (-3.400);
- un corrispondente incremento delle unità di personale militare in servizio permanente (+3.400) appartenente alle categorie dei Volontari in servizio permanente (+70), dei Sergenti (+2.030) e dei Marescialli (+1.300).

¹ “Art. 2207. Adeguamento degli organici - 1. Sino all'anno 2024 [NR:2033, a seguito dell'approvazione della presente p.d.l.] ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.”.



Articolo 798-bis vigente						
	ufficiali	marescialli	sergenti	graduati	vfp	TOTALE
EI	9.000	6.100	10.070	42.080	22.150	89.400
MM	4.000	5.300	3.950	8.325	5.225	26.800
AM	5.300	7.100	8.150	7.425	5.825	33.800
TOTALE	18.300	18.500	22.170	57.830	33.200	150.000

Articolo 798-bis pdl 1870						
	ufficiali	marescialli	sergenti	graduati	vfp	TOTALE
EI	9.000	6.500	10.900	40.000	23.000	89.400
MM	4.000	5.800	4.450	9.350	3.200	26.800
AM	5.300	7.500	8.850	8.550	3.600	33.800
TOTALE	18.300	19.800	24.200	57.900	29.800	150.000

CONFRONTO			
categoria	Vigente	pdl 1870	differenza
ufficiali	18.300	18.300	0
marescialli	18.500	19.800	1.300
sergenti	22.170	24.200	2.030
graduati	57.830	57.900	70
vfp	33.200	29.800	-3.400
TOTALE	150.000	150.000	0

Ai fini della corretta quantificazione degli oneri, si evidenzia che - essendo prevista la proroga del termine per la graduale riduzione degli organici, dall'anno 2024 all'anno 2033, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento - le rimodulazioni delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata troveranno attuazione a decorrere dall'anno 2034.

Gli oneri derivanti dalla diversa ripartizione delle dotazioni organiche interne a ciascuna Forza armata discendenti, in particolare, da un incremento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti e dei marescialli, ancorché in parte compensati da una corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata quadriennale (la cui dotazione organica viene ridotta rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 8 del 2014, allegato 6), sono di seguito determinati in ragione della differenza di trattamento economico tra le categorie di personale interessate dalla rimodulazione. Le unità rimodulate, in sostanza, sono state moltiplicate per il differenziale di trattamento economico tra i volontari in ferma prefissata e quelli delle altre categorie di personale tenendo conto dei periodi di permanenza in ogni grado e della conseguente progressione economica.

In particolare:

- da VFP [Volontario in ferma prefissata] a VSP [Volontario in servizio permanente]:
 - 1° anno differenza tra VFP3 [Volontario in ferma prefissata triennale] e 1° CM SPE [1° caporal maggiore in servizio permanente];
 - dal 2° al 6° anno differenza tra VFP3 e Caporal Maggiore Scelto;
 - dal 7° anno differenza tra VFP3 e Caporal Maggiore Capo;
- da VFP [Volontario in ferma prefissata] a Sergenti:
 - dal 1° al 4° anno differenza tra VFP3 e Sergente;
 - dal 5° al 9° anno differenza tra VFP3 e Sergente Maggiore;
 - dal 10° anno differenza tra VFP3 e Sergente Maggiore Capo;
- da VFP a Maresciallo:
 - 1° e 2° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo;
 - dal 3° all'8° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo Ordinario;
 - dal 9° anno differenza tra VFP3 e Maresciallo Capo.



Di seguito:

- nella **Tabella 2** è riportata la dimostrazione del delta dell'onere tra i vari gradi da rimodulare;
- nella **Tabella 3** è riportata la distribuzione per Forza armata e per ruolo delle unità da rimodulare con la dimostrazione dell'invarianza dell'organico complessivo rispetto alla precedente distribuzione;
- nella **Tabella 4** è riportata la quantificazione per ciascun anno del relativo onere.

Tabella 2 – Calcolo della differenza [Delta] di trattamento economico tra VFP e restanti categorie di personale coinvolte nella rimodulazione.

Calcolo differenza Tratt. Economico		VOL.SERV.PERM.			SERGENTI			MARESCIALLI		
Qualifica/ posizione economica	VFP3	1°Caporal Maggiore	Caporal Magg. scelto	Caporal Magg. Capo	Sergente	Sergente Maggiore	Sergente Magg.Capo	Maresciallo	Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo
STIPENDIO (12 mens)	15.421,23	19.276,54	19.871,78	20.512,80	21.382,76	22.252,73	22.756,39	22.847,96	23.992,65	24.450,53
Tredicesima Mensilità	1.285,10	1.606,38	1.655,98	1.709,40	1.781,90	1.854,39	1.896,37	1.904,00	1.999,39	2.037,54
Importo aggiuntivo pensionabile	3.391,86	4.239,82	4.259,84	4.273,88	4.273,88	4.339,92	4.435,08	4.374,89	4.451,46	4.532,58
Vacanza Contrattuale	0,00									
Operativa Campagna	1.560,00	2.184,00	2.819,98	3.289,83	2.912,00	3.289,83	3.289,83	2.819,91	3.289,83	3.289,83
Lordo dipendente	21.658,19	27.306,74	28.607,58	29.785,91	30.350,54	31.736,88	32.377,67	31.946,76	33.733,33	34.310,49
IRAP	1.840,95	2.321,07	2.431,64	2.531,80	2.579,80	2.697,63	2.752,10	2.715,47	2.867,33	2.916,39
Cassa Statali	5.241,28	7.366,28	7.704,49	8.014,86	8.185,71	8.555,41	8.730,29	8.629,61	9.106,98	9.264,65
Cassa Previdenza	0,00	1.186,15	1.222,78	1.262,22	1.315,75	1.369,28	1.400,28	1.405,91	1.476,35	1.504,52
TOTALE LORDO STATO		38.180,24	39.966,49	41.594,79	42.431,80	44.359,20	45.260,34	44.697,75	47.183,99	47.996,05
Δ Vol.Ferma Pref. Trienn.		9.439,82	11.226,07	12.854,37	13.691,38	15.616,78	16.519,92	15.957,33	18.443,57	19.255,63

Tabella 3 – Dimostrazione dell'invarianza organica complessiva delle previste rimodulazioni.

CATEGORIA		DOTAZIONI ORGANICHE				
		2025	(Rimod.173/2019) art. 2207-Bis (abrog.pres.provv)	2028	presente provv (art. 2)	a regime (2034)
		art. 798-Bis (L. 244/2012)		art. 798-Bis		art. 798-BIS
UFFICIALI	TOTALE	18.300		18.300		18.300
MARESCIALLI	EI	6.100		6.100	400	6.500
	MM	5.300		5.300	500	5.800
	AM	7.100		7.100	400	7.500
	TOTALE	18.500	0	18.500	1.300	19.800
SERGENTI	EI	10.070		10.070	830	10.900
	MM	3.950		3.950	500	4.450
	AM	8.150		8.150	700	8.850
	TOTALE	22.170	0	22.170	2.030	24.200
GRADUATI	EI	41.330	750	42.080	-2.080	40.000
	MM	7.950	375	8.325	1.025	9.350
	AM	7.050	375	7.425	1.125	8.550
	TOTALE	56.330	1.500	57.830	70	57.900
VOL. F.P.	EI	22.900	-750	22.150	850	23.000
	MM	5.600	-375	5.225	-2.025	3.200
	AM	6.200	-375	5.825	-2.225	3.600
	TOTALE	34.700	-1.500	33.200	-3.400	29.800
TOTALE COMPLESSIVO		150.000	0	150.000	0	150.000



• **Articolo 3 - Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata.**

L'articolo 3 è inteso a delineare il nuovo sistema delle ferme dei volontari delle Forze armate con l'introduzione delle categorie dei volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) e in ferma prefissata triennale (VFP3), adeguando, conseguentemente, le disposizioni del COM in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego attualmente riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

Il nuovo sistema delle ferme risulta così articolato:

- ferma prefissata iniziale (VFPI), della durata di 3 anni, con accesso tramite procedura di selezione e limite di età non superiore a 24 anni;
- eventuale rafferma dei VFPI, a domanda, della durata di un anno;
- ferma prefissata triennale (VFP3), della durata di 3 anni, con accesso per concorso riservato a VFPI e raffermati e limite di età non superiore a 28 anni;
- transito in servizio permanente, dal giorno successivo al termine della ferma triennale.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)**, riferita al libro quarto (*Personale militare*), titolo II (*Reclutamento*), capo VII (*Reclutamento dei volontari*), del COM:
 - inserisce la sezione 01 (*Volontari in ferma prefissata*) e l'art. 696-bis (*Denominazione e durata delle ferme*);
 - adegua la rubrica della sezione I (*Volontari in ferma prefissata iniziale*);
 - sostituisce l'art. 697 (*Requisiti*);
 - adegua rubrica e il comma 1 dell'art. 698 (*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale*);
 - adegua il comma 1 dell'art. 699 (*Incentivi per il reclutamento volontario*) benefici non economici;
 - adegua la rubrica della sezione II (*Volontari in ferma prefissata triennale*);
 - sostituisce gli artt. 700 (*Requisiti*) e 701 (*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale*);
 - adegua il comma 1, alinea, dell'art. 702 (*Riservatari*);
 - adegua e integra l'art. 703 (*Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*);
 - sostituisce l'art. 704 (*Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente*);
- la **lettera b)** abroga il comma 2 dell'art. 706 (*Alimentazione del ruolo*), riguardante il reclutamento nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, con finalità di semplificazione normativa, essendo le relative previsioni già contemplate agli articoli 707, comma 1, lettera a) (limite di età), 703, comma 1 (limite di età dei volontari delle Forze armate per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia), 784 (arruolamento dei Carabinieri con ferma di quattro anni);
- la **lettera c)** modifica il comma 1 dell'art. 707 (*Requisiti speciali*) relativo al reclutamento nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, allineando il limite di età con quello previsto per i volontari in ferma prefissata;
- la **lettera d)** integra l'art. 781 (*Formazione dei volontari in ferma prefissata*) in riferimento ai volontari della Marina militare;
- la **lettera e)** adegua i commi 3 e 3-ter dell'art. 842 (*Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma*) in materia di impiego;
- la **lettera f)** integra l'art. 930 (*Transito nell'impiego civile*), replicando a favore dei VFP3 quanto già previsto per la corrispondente categoria dei VFP4 destinata ad esaurirsi (transito condizionato alla sussistenza di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato emesso in riferimento all'immissione in servizio permanente);
- la **lettera g)** sostituisce l'art. 954 (*Rafferme dei volontari*);



- la **lettera h)** adegua e integra il comma 1 dell'art. 957 (*Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma*);
- la **lettera i)** adegua e integra l'art. 958 (*Proscioglimento a domanda*);
- la **lettera l)** adegua l'art. 960 (*Proscioglimento per scarso rendimento*);
- la **lettera m)** adegua il comma 1 dell'art. 978 (*Incentivi per il reclutamento alpino*) riferito alla prima assegnazione di sede;
- la **lettera n)** adegua l'art. 988 (*Richiami in servizio nelle forze di completamento*), sopprimendo altresì il riferimento al trattamento economico, in quanto non rispondente alla sistematica del Codice (*cfr.* art. 1799 - *Retribuzione delle forze di completamento*);
- la **lettera o)** adegua il comma 1 dell'art. 1302 (*Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti*);
- la **lettera p)** sostituisce l'art. 1303 (*Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti*);
- la **lettera q)** adegua e integra l'art. 1501 (*Permessi per i volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera r)** adegua e integra l'art. 1502 (*Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera s)** adegua e integra l'art. 1503 (*Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera t)** adegua l'art. 1504 (*Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata*).

Il **comma 2** adegua il comma 1 dell'art. 10 (*Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare*) della legge 21 luglio 2016, n. 145 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*).

Tutte le disposizioni sopra richiamate hanno natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare in riferimento alla **lettera f)**, che adegua l'articolo 930 del COM in materia di transito nell'impiego civile, si evidenzia quanto segue:

- il nuovo sistema delle ferme prevede l'**immissione automatica in servizio permanente** dei volontari in ferma prefissata triennale a decorrere dal giorno successivo al termine della ferma;
- il vigente sistema, invece, prevede, una **procedura di immissione** in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale, sulla base di una graduatoria da compilarli al termine del periodo di ferma;
- per entrambe le citate categorie di personale [sistema attualmente vigente VFP4 e nuovo sistema VFP3], il transito nell'impiego civile è condizionato dalla sussistenza di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, **emesso ai fini dell'immissione in servizio permanente**.

Ciò considerato, tenuta presente l'analogia tra le due fattispecie descritte, non si ravvisa alcun ampliamento della portata dell'articolo 930 del COM, giacché la disposizione introdotta è, invece, volta ad assicurare la necessaria parità di trattamento fra categorie omologhe, replicando a favore della nuova categoria dei VFP3 [nuovo sistema proposto] quanto già previsto per la corrispondente categoria dei VFP4 [sistema attualmente vigente] destinata ad esaurirsi. Diversamente, considerata la temporanea coesistenza delle due figure nel periodo transitorio (VFP4 e VFP3), il mancato adeguamento dell'articolo 930 del COM, nei termini proposti, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno dei VFP3. Dal punto di vista finanziario la relativa neutralità della disposizione deriva dal rinvio al comma 1, previsto dal comma 1-bis.1, il quale stabilisce che le modalità e le procedure per tutti i casi di transito siano definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione. Quello attualmente vigente è il decreto interministeriale 18 aprile 2002 [pubblicato nella G.U. – *serie generale* – n. 113 del 16 maggio 2002], il quale, all'articolo 2, prevede che i militari transitati nei ruoli del personale civile della Difesa siano inquadrati in soprannumero e che “... *In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale fino al riassorbimento del soprannumero*”.



• **Articolo 4 - Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.**

L'articolo 4 è inteso ad adeguare il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere alle nuove categorie dei VFPI e VFP3.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 1791 del COM, prevedendo:
 - al **comma 1**, una nuova misura percentuale della paga giornaliera dei VFPI. Per tale nuova figura viene prevista la misura lorda della paga giornaliera pari all'81,50% dello stipendio parametrico e dell'indennità integrativa speciale del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (1° Caporal Maggiore e corrispondenti). Restano invariate le misure delle restanti voci di trattamento economico attualmente percepite dal personale VFP1 (indennità operative e assegno mensile per reparti alpini);
 - al **comma 2**, il mantenimento dell'assegno mensile per i VFPI che prestano servizio presso i reparti truppe alpine, già previsto per il personale in ferma prefissata annuale e in rafferma;
 - al **comma 3**, l'attribuzione ai VFP3 di un trattamento economico pari al 80 per cento del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- la **lettera b)** modifica l'articolo 1792 del COM, prevedendo:
 - al **comma 1**, l'attribuzione ai VFPI e in rafferma, a compensazione dell'impiego oltre le normali attività giornaliere, di una indennità in misura forfettaria pari a 100,00 euro mensili a far data dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfettario d'impiego;
 - al **comma 2**, l'attribuzione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario nella misura del 70% nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore non retribuite sono recuperate secondo le modalità previste;
- la **lettera c)** abroga l'art. 1793 (*Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria*);
- la **lettera d)** modifica l'art. 1798 (*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*), confermando la misura della paga netta giornaliera già attribuita agli allievi delle accademie e degli altri istituti di formazione, pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
- la **lettera e)** adegua l'art 1799 (*Retribuzione delle forze di completamento*), aggiungendo le nuove categorie di volontari a quelle attualmente previste, le quali continuano comunque a essere richiamabili dal congedo. Si prevede:
 - per i richiamati provenienti dai militari di truppa in servizio di leva, dai volontari in ferma annuale e dai volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale, l'attribuzione del trattamento economico dei pari grado appartenenti ai VFPI;
 - per i richiamati provenienti dai volontari in ferma breve, in ferma prefissata triennale e quadriennale, l'attribuzione del trattamento economico dei pari grado appartenenti ai VFP3.

Il **comma 2** adegua il comma 1 dell'art. 6 (*Compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario*) della legge 21 luglio 2016, n. 145 (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*).

Al fine di determinare l'onere complessivo derivante dalla introduzione delle nuove figure dei VFPI [Volontari in ferma prefissata iniziale] e VFP3 [Volontari in ferma prefissata triennale], si è proceduto a:

- a) quantificare l'impatto finanziario del trattamento economico fondamentale relativo all'attuale organico dei VFP1 e VFP4, come fissato a legislazione vigente nella Tabella 6 della relazione tecnica al decreto legislativo n. 8 del 2014 (**Tabella 5** per i VFP1; **Tabella 6** per i VFP4; **Tabella 9** per l'onere complessivo VFP1 e VFP4);



- b) quantificare l'impatto finanziario del trattamento economico fondamentale relativo all'organico complessivo dei VFPI e VFP3, considerando le variazioni introdotte all'articolo 798-bis del Codice dall'articolo 2, comma 1 del presente provvedimento (**Tabella 7** per i VFPI, **Tabella 8** per i VFP3; **Tabella 10** per l'onere complessivo VFPI e VFP3)²;
- c) determinare, per differenza, l'onere effettivo del trattamento economico fondamentale, confrontando il costo complessivo a legislazione vigente di cui alla lettera a) e quello del futuro modello di cui alla lettera b) (**Tabella 11**);
- d) determinare l'onere riferito al trattamento economico fondamentale dei Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto (**Tabella 12**);
- e) determinare l'onere riferito al trattamento economico accessorio per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego (**Tabella 13**);
- f) determinare l'onere per la retribuzione dei volontari in ferma prefissata in congedo richiamati nelle forze di completamento (**Tabella 14**).

Il nuovo modello, nel semplificare le procedure di transito dalla ferma prefissata al servizio permanente, ha mantenuto sostanzialmente inalterato lo schema di durata del servizio a tempo determinato precedentemente previsto. Infatti, a fronte di 1 anno di servizio e 1 o 2 anni di eventuale rafferma in qualità di VFP1, a cui si sommano 4 anni di servizio in qualità di VFP4, la presente proposta prevede 3 anni in qualità di VFPI e successivi 3 anni in qualità di VFP3. La rimodulazione operata consente di mantenere inalterata la tempistica per l'immissione in servizio permanente (mediamente 6 anni).

In particolare, nelle tabelle che seguono sono dettagliati i costi unitari vigenti per i VFP1 (**Tabella 5**) e per i VFP4 (**Tabella 6**) e i costi unitari derivanti dalla nuova modalità di determinazione delle paghe giornaliere dei VFPI (**Tabella 7**) e dal nuovo trattamento economico dei VFPT (**Tabella 8**).

In particolare, di seguito, è rappresentata la determinazione del costo medio unitario dei VFP1 o in rafferma annuale attualmente vigente, considerando che il trattamento economico attribuito ai VFP1 durante il primo anno è in misura netta pari al 64% della misura dello stipendio parametrico del VSP e, nel secondo a terzo anno, in misura netta pari al 74%.

Tabella 5 – Determinazione della attuale retribuzione media del VFP1 o in rafferma annuale.

VFP1	Descrizione	VFP1	VFP1 R	VFP1 R
	Parametro 1° Caporal Magg.	19.276,54		
	% netta VFP1 / 1CM	64%	74%	74%
	Paga lorda annuale (365 gg)	13.715,28	15.858,29	15.858,29
	Operativa Mensile BASE	37,18	37,18	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16	446,16	446,16
	Ind. Impiego Operativo 125%	557,70	557,70	557,70
	Ind. Forfett. (12 mens.)	0,00	0,00	0,00
	Lordo Dipendente	14.272,98	16.415,99	16.415,99
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	3.454,06	3.972,67	3.972,67
	Ritenute Tfs	0,00	0,00	0,00
	IRAP 8,50%	1.213,20	1.395,36	1.395,36
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	18.940,24	21.784,02	21.784,02
	Media		20.836,09	

² Nel numero dei VFP3 sono stati inserite anche le 4.900 unità oggetto di rimodulazione (1.500 unità a seguito del decreto legislativo n. 173/2019 e 3.400 unità previste dal presente provvedimento). Nella **Tabella 10** le stesse 4.900 unità sono considerate nell'ambito dei costi dei VFP3. Mentre la quantificazione degli oneri di rimodulazione (commutazione nei ruoli di VSP, Sergenti e Marescialli) è stata effettuata con la **Tabella 2** come differenziale rispetto al grado di VFP3.



Tabella 6 – Determinazione della attuale retribuzione media del VFP4.

VFP4	Descrizione	Importi
	Parametro 1° Caporal Magg.	19.276,54
	% netta VFP4 / 1CM	74%
	Paga lorda annuale (365 gg)	15.858,29
	13ma MENSILITA'	0,00
	Imp. Agg. pensionabile	0,00
	Ind.Forfett. Art.1791 (12 mens.)	1.239,50
	Vacanza Contratt.	0,00
	Operativa Mensile BASE	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16
	Ind. Impiego Operativo 125%	557,70
	Indennità operat. Suppl. 10,45%	46,62
	LORDO Dipendente	17.702,11
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	4.283,91
	Ritenute Tfs	0,00
	IRAP 8,50%	1.504,68
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	23.490,70

Nella **Tabella 7** è quantificato il nuovo trattamento economico del VFPI, composto da paga giornaliera in misura lorda pari all'81,50% del parametro stipendiale del grado iniziale dei VSP, dalle indennità di impiego operative (che restano invariate rispetto alle misure vigenti) e dall'indennità di euro 100,00 per compensare forfettariamente l'impiego oltre le normali attività giornaliere. La nuova misura, determinata come sopra, resta invariata per tutta la durata della ferma prefissata iniziale, inclusa l'eventuale periodo di rafferma.

Tabella 7 – Rideterminazione della retribuzione media del VFPI comprensiva del trattamento accessorio previsto dall'articolo 1792, comma 1, del COM, così come introdotto dal presente provvedimento.

Vol. in Ferma Iniziale (VFPI)	Descrizione	importo
	Parametro 1° Caporal Magg.	19.276,54
	% lorda VFI / 1CM	81,50%
	Paga lorda annuale (365 gg)	15.928,58
	Operativa Mensile BASE	37,18
	Operativa Annuale BASE	446,16
	Ind. Impiego Operativo 125%	557,70
	Ind.Forfett. (12 mens.) 100,00	1.200,00
	Lordo Dipendente	17.686,28
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	4.280,08
	Ritenute Tfs	0,00
	IRAP 8,50%	1.503,33
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	23.469,69



Nella **Tabella 8** è riportata la determinazione del nuovo costo unitario del VFP3 in base al suddetto rapporto con il trattamento economico del grado iniziale del volontario in servizio permanente. Il predetto trattamento economico non cambia durante il periodo di ferma prefissata triennale.

Tabella 8 – Determinazione della misura dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi da corrispondere ai VFP3.

Vol. in Ferma Triennale (VFP3)	Descrizione	Importi 1° Caporal Magg.	Importi VFP3
	% VFP3 vs 1°CM SPE		80%
	STIPENDIO (12 mens)	19.276,54	15.421,23
	13ma MENSILITA'	1.606,38	1.285,10
	Imp. Agg. Pensionabile (13 mesi)	4.239,82	3.391,86
	Ind.Forfett. Ex Art.1792	0,00	0,00
	Vacanza Contratt.	0,00	0,00
	Operativa Mensile BASE	120,00	96,00
	Operativa Annuale BASE (13 mesi)	1.560,00	1.248,00
	Indennità Impiego Operativo 125%	1.950,00	1.560,00
	Indennità operat. Suppl. 10,45%		130,42
	LORDO Dipendente	27.072,74	21.788,61
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	6.551,60	5.272,84
	Ritenute stipendio (magg.6 sc) 24,20%	699,74	0,00
	Ritenute Tfs (80% - stip+IVC) 5,68%	1.186,15	0,00
	IRAP 8,50%	2.301,18	1.852,03
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	37.811,41	28.913,48



Tabella 9 – Quantificazione degli oneri per VFP1 e VFP4, a legislazione vigente.

Modello Attuale (Organici da RT D.Lgs. n. 8/2014)	VFP4 (da RT D.Lgs 8/2014)	VFP1 (da RT D.Lgs 8/2014)	TOTALE	VFP4	VFP1	ONERE TOTALE ATTUALE
	unità			CMU		
			23.490,70	20.836,09		
2021	12.327	14.900	27.227	289.569.859	310.457.737	600.027.596
2022	13.782	15.250	29.032	323.748.827	317.750.368	641.499.196
2023	15.528	15.925	31.453	364.763.590	331.814.729	696.578.318
2024	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2025	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2026	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2027	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2028	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2029	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2030	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2031	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2032	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2033	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2034	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2035	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2036	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2037	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2038	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2039	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2040	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2041	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2042	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2043	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2044	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717
2045	18.850	15.850	34.700	442.799.695	330.252.022	773.051.717

Nella **Tabella 10**, per la quantificazione dell'onere finanziario del nuovo modello dei volontari in ferma, si è tenuto altresì conto delle disposizioni relative al periodo transitorio previste dall'**articolo 5, comma 1, lettera f)**, che ha introdotto:

- l'**articolo 2262-ter** del COM, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al personale già in servizio quale VFP1 o in rafferma annuale è attribuito il trattamento economico dei VFPI, di cui all'articolo 1791, comma 1, del COM. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme;
- l'**articolo 2262-quater** del COM, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al personale già in servizio quale VFP4 è attribuito il trattamento economico dei VFP3, di cui all'articolo 1791, comma 3. La misura trova fondamento nella necessità di evitare disallineamenti di paga tra personale con maggiore anzianità di servizio e il personale neo assunto con le nuove ferme. Per il personale VFP4 in rafferma biennale rimane invariata l'attribuzione del parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.



Tabella 10 – Quantificazione degli oneri per VFPI e VFP3 in base alle previsioni del presente provvedimento.

Nuovo Modello	VFP3 EI	unità			TOTALE VFP3 AM	TOTALE VFP3	Rimodul. D.Lgs. 173/2019	Rimodul. Presente provved.	unità				TOTALE VFP3	VFPI EI	VFPI MM	VFPI AM	totale VFPI	VFP4	VFP1	TOTALE	VFP3	VFPI	VFP4 (1)	VFP1 (2)	ONERE TOTALE NUOVO
		unità																							
		(*)	(**)																						
		CMU																							
2021	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	12.327	14.900	27.227	0	0	23.469,69	23.490,70	20.836,09	
2022	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	13.762	15.250	29.032	0	0	289.669.869	310.457.737	317.750.368	600.027.996
2023	0	0	0	0							0	6.166	567	600	7.333	7.333	15.528	8.692	31.453	0	172.035.255	364.763.590	201.669.554	641.499.196	
2024	0	0	0	0							0	12.332	1.133	1.200	14.665	14.665	18.860	1.167	34.682	0	344.190.310	442.799.695	27.381.618	738.518.998	
2025	0	0	0	0							0	18.498	1.700	1.800	21.998	21.998	12.702	0	34.700	0	516.286.235	298.376.871	0	814.371.823	
2026	1.500	500	600	2.600	1.500	3.400					7.500	18.498	1.700	1.800	21.998	21.998	5.202	0	34.700	216.851.101	516.286.235	150.407.924	0	814.665.106	
2027	3.000	1.000	1.200	5.200	1.500	3.400					10.100	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	2.600	0	34.700	292.026.150	516.333.174	75.175.048	0	883.545.260	
2028	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2029	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2030	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2031	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2032	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2033	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2034	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2035	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2036	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2037	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2038	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2039	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2040	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2041	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2042	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2043	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2044	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	
2045	4.500	1.500	1.800	7.800	1.500	3.400					12.700	18.500	1.700	1.800	22.000	22.000	0	0	34.700	367.201.198	516.333.174	0	0	883.534.372	

(*) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui al D.Lgs. N. 173/2019

(**) unità da mantenere figurativamente per la quantificazione dell'impatto finanziario e per consentire le rimodulazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento

(1) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2026 ai VFPI è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFPI

(2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 ai VFPI è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFPI



Tabella 11 – Confronto oneri per i Volontari in ferma prefissata a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento e determinazione della relativa differenza [onere effettivo].

RIEPILOGO ONERI PER CONFRONTO	ONERE TOTALE ATTUALE	ONERE TOTALE NUOVO MODELLO	DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO
ANNO			
2021	600.027.596	600.027.596	0,00
2022	641.499.196	641.499.196	0,00
2023	696.578.318	738.518.398	41.940.080,02
2024	773.051.717	814.371.823	41.320.105,61
2025	773.051.717	814.665.106	41.613.388,83
2026	773.051.717	883.545.260	110.493.542,45
2027	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2028	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2029	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2030	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2031	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2032	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2033	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2034	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2035	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2036	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2037	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2038	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2039	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2040	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2041	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2042	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2043	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2044	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87
2045	773.051.717	883.534.372	110.482.654,87

Le nuove modalità di determinazione del trattamento economico si applicano anche ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, ancorché quest'ultimo non sia interessato da rimodulazioni organiche.

Nella **Tabella 12** è quantificato il relativo onere con le medesime modalità adottate per il restante personale delle Forze armate, ossia per differenza, confrontando il costo complessivo a legislazione vigente e quello riferito al nuovo modello.



Tabella 12 – Confronto oneri per Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto a legislazione vigente e in base alle previsioni del presente provvedimento e determinazione della relativa differenza [onere effettivo].

previsioni del presente provvedimento e determinazione della relativa unit� di misura (onere unitario)										previsione della relativa unit� di misura (onere unitario)										ANNO	DIFFERENZA ONERE NUOVO TRATTAM. ECONOM.		
Modello attuale	VF4 (*)	VF1	TOTALE (**)	VF4	VF1	TOTALE	unit�					Nuovo Modello	VF3 CCPP	totale VF3 CCPP	VFPI	VF4	VFPI	VF3	CMU	VFPI (1)	VFPI (2)	TOTALE	
							23.490,70	20.836,09	23.490,70	20.836,09	23.469,69												23.490,70
2021	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2021		0	1.500	275	0	0	28.913,48	23.469,69	23.490,70	20.836,09	37.714,077	
2022	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2022		0	1.500	275	0	0			6.459.943	31.254.135	37.714,077	
2023	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2023		0	500	275	1.000	1.775	0	11.734.845	6.459.943	23.469.690	41.664,477	
2024	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2024		0	1.000	1.000	275	500	1.775	0	23.469.690	6.459.943	11.734.845	41.664,477
2025	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2025		0	1.500	1.500	275	0	1.775	0	35.204.535	6.459.943	0	41.664,477
2026	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2026	91	91	1.500	1.500	184	0	1.775	2.631,127	35.204.535	5.320.080	0	43.155,742
2027	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2027	182	182	1.500	1.500	93	0	1.775	5.262,253	35.204.535	2.688.954	0	43.155,742
2028	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2028	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2029	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2029	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2030	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2030	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2031	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2031	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2032	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2032	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2033	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2033	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2034	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2034	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2035	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2035	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2036	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2036	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2037	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2037	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2038	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2038	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2039	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2039	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2040	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2040	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2041	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2041	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2042	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2042	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2043	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2043	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2044	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2044	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742
2045	275	1.500	1.775	6.459.943	31.254.135	37.714.077					2045	275	275	1.500	1.500	0	0	1.775	7.951,207	35.204.535	0	0	43.155,742

(*) consistenze al 01/01/2021

(**) organico volontari in ferma prefissata (art. 815, comma 1, lett. b), COM)

(1) ai sensi dell'articolo 2262-quater del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2026 al VFPI è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFPI

(2) ai sensi dell'articolo 2262-ter del COM (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f) del provvedimento) dal 1/1/2023 al VFPI è attribuito il nuovo trattamento economico previsto per i VFPI



Nella **Tabella 13** è quantificato l'onere per la corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e dei compensi forfettari di guardia e di impiego (CFG e CFI), nella misura del 70% di quelli previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Al fine di dare copertura finanziaria alla misura introdotta è stata stimata una spesa complessiva di 15 milioni di euro, di cui una parte, pari a circa 7,5 milioni, destinata alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario e la rimanente parte destinata a incrementare le risorse per il CFI del personale in ferma prefissata triennale. Non sono stati invece quantificati gli oneri per il CFG, in quanto la corresponsione di tale compenso ha carattere residuale (in casi eccezionali in cui sia impossibile fruire del previsto riposo compensativo) e può avvenire solo in presenza di risorse disponibili eventualmente derivanti da minori spese per CFI.

Lo stanziamento aggiuntivo di risorse previsto dalla **Tabella 13** per le esigenze in argomento costituisce **un limite massimo di spesa**.

Tabella 13 – Determinazione delle risorse da destinare alla corresponsione ai VFP3 del compenso per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego.

Descrizione	quantità	note
VFP3 EI	4.500	
VFP3 MM	1.500	
VFP3 AM	1.800	
TOTALE VFP3	7.800	
Mix estero/Approntamento	2.500	
Dest. Comp. Strard./CFI	5.300	
n. ore pro-capite (15 ore x 9 mensilità*)	135	
Imp.orario VSP	11,28 €	
Imp.VFP3 (70%)	7,90 €	
Totale Lordo Dip.te	5.652.450,00 €	
IRAP	480.458,25 €	8,50%
Rit. Prev.li Amm.ne	1.367.892,90 €	24,20%
ONERE Stimato Compenso Straord.	7.500.801,15 €	
CFI VSP (lordo dip.te)	66,00 €	
CFI VFP3 (70%)	46,20 €	
media giornate (annue pro-capite)	23,00	
Totale Lordo Dip.te	5.631.780,00 €	
IRAP	478.701,30 €	8,50%
Rit. Prev.li Amm.ne	1.362.890,76 €	24,20%
Onere Stimato Incremento CFI	7.473.372,06 €	
Spesa complessiva stimata	14.974.173,21 €	
Stanziamento complessivo	15.000.000,00 €	

* Sono stati sottratti periodi di licenza e già retribuiti con CFI stimati in 3 mesi



Nella **Tabella 14** sono quantificati gli oneri per il richiamo in servizio dei Volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento.

Premesso che i richiami in servizio vengono effettuati nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, si evidenzia che il personale richiamato appartiene nella quasi totalità alla categoria dei VFP1 (90%) e solo in minima parte ai VFP4 (10%). Ne consegue che le unità complessivamente interessate sono circa n. 100 all'anno.

Tabella 14 – Quantificazione oneri per il richiamo in servizio dei Volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento.

VOLONTARI DA RICHIAMARE	VFP1 / VFPI	VFP4 / VFP3	Onere attuale VFP1 20.836,09	Onere attuale VFP4 23.490,70	ONERE ATTUALE	Onere VFPI (*) 23.469,69	Onere VFP3 (**) 28.913,48	ONERE NUOVO MODELLO	Differenza ONERE
2021	90	10			0,00			0,00	0,00
2022	90	10			0,00			0,00	0,00
2023	90	10	1.875.248,07		1.875.248,07	2.112.272,08		2.112.272,08	237.024,00
2024	90	10	1.875.248,07		1.875.248,07	2.112.272,08		2.112.272,08	237.024,00
2025	90	10	1.875.248,07		1.875.248,07	2.112.272,08		2.112.272,08	237.024,00
2026	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2027	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2028	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2029	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2030	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2031	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2032	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2033	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2034	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2035	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2036	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2037	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2038	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2039	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2040	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2041	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2042	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2043	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2044	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80
2045	90	10	1.875.248,07	234.907,00	2.110.155,07	2.112.272,08	289.134,80	2.401.406,88	291.251,80

(*) I nuovi importi della paga giornaliera decorrono dal 1/1/2023

(**) I nuovi importi della paga giornaliera decorrono dal 1/1/2026

- **Articolo 5 - Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata.**

Le disposizioni transitorie previste dall'articolo 5 sono intese a consentire un ordinato passaggio dal sistema attualmente vigente al nuovo modello previsto dal presente provvedimento, salvaguardando le aspettative del personale.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)**, inserisce i seguenti articoli :
 - art. 2198-bis. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma;*



- art. 2198-ter. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma*;
- art. 2198-quater. *Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*;
- la **lettera b)** abroga gli articoli 2199 (*Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia*), 2200 (*Posti non coperti*), 2201 (*Aumento dei posti disponibili*) e 2202 (*Concorsi per il 2010*), in considerazione dell'avvenuta conclusione del periodo transitorio ivi previsto;
- la **lettera c)** sostituisce l'art. 2204 (*Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*);
- la **lettera d)** adegua l'art. 2204-ter (*Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata*);
- la **lettera e)** adegua il comma 1 dell'art. 2224 (*Raffermate dei volontari di truppa*);
- la **lettera f)** inserisce i seguenti articoli :
 - art. 2262-ter. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma*;
 - art. 2262-quater. *Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma*.

La disciplina ivi prevista è così sintetizzata:

➤ **VFPI e RAFFERMATI:**

- Reclutamento [art. 2198-bis]:
 - ultimi procedimenti di selezione nel 2022 – limite di età 24 anni;
 - procedimenti di selezione e rafferma secondo la normativa attualmente vigente;
 - n. 1 rafferma annuale;
 - possono partecipare ai concorsi per VFP4 fino al 2024;
 - VFPI raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi VFP3 fino al 2026.
- Stato giuridico:
 - allineamento a VFPI, salvo aspetti connessi con la minore durata della ferma.
- Trattamento economico [art. 2262-ter]:
 - fino al 2022 si applica quello attualmente vigente;
 - dal 2023 allineamento a VFPI [più favorevole].

➤ **VFP4 e RAFFERMATI:**

- Reclutamento [art. 2198-ter]:
 - ultimi procedimenti di selezione nel 2024 – limite di età confermato a 30 anni;
 - concorsi e procedimento di rafferma secondo la normativa attualmente vigente;
 - Rafferme:
 - ✓ reclutati prima del 2017: n. 2 rafferme biennali;
 - ✓ reclutati dal 2017 al 2019: n. 1 rafferma biennale;
 - ✓ reclutati nel 2020: n. 1 rafferma annuale;
 - ✓ reclutati dal 2021 al 2024: nessuna rafferma e transito in SP.
- Stato giuridico:
 - allineamento a VFP3, salvo aspetti connessi con la maggiore durata della ferma.
- Trattamento economico [art. 2262-quater]:
 - fino al 2025 si applica quello attualmente vigente;
 - dal 2026 allineamento a VFP3 [più favorevole];
 - ai raffermati confermato il trattamento vigente per il servizio permanente.



riferimento alla fruizione gratuita della mensa, essa è ricompresa, ai sensi dell'articolo 546 del COM, nel servizio di vettovagliamento [comma 1], il quale, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, può essere assicurato anche con la fornitura di buoni pasto [comma 3, lettera b)]. L'importo del buono pasto è stato già rideterminato in 7 euro per il personale in servizio permanente con provvedimento di concertazione [art. 7 del d. P.R. 16/04/2009, n. 52] e per il personale dirigente con provvedimento legislativo [art. 11, co. 14, lettera c), del decreto legislativo 20/05/2017, n. 94]. Nella **Tabella 15**, per la quantificazione dell'onere è stato considerato il personale in ferma prefissata che presta servizio presso enti non provvisti di mensa di servizio.

Il **comma 2-bis** modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di requisiti per l'accesso al ruolo "appuntati e finanziari" del Corpo della guardia di finanza, allineando il limite di età ivi previsto a quello stabilito per il ruolo "appuntati e carabinieri" dall'art. 707 del COM, come modificato dal presente provvedimento. La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tabella 15 – Quantificazione dell'onere per adeguamento controvalore buono pasto per il personale in ferma prefissata.

Adeguamento importo Buono Pasto	
Destinatari (*)	150
n. buoni settim.	4
n. Sett. Lavorative	47
TOTALE BUONI PASTO	28.200
Differenza (7,00 - 4,65)	2,35 €
Onere Totale	66.270,00 €
Rit. Prev. Amm.ne (**)	16.037,34 €
IRAP (**)	5.632,95 €
ONERE COMPLESSIVO	87.940,29 €

(*) Unità di personale in servizio presso Enti senza mensa di servizio;

(**) La legge di Bilancio 2020 ha disposto nuovi limiti fiscali, che ammontano a 4 € per i buoni pasto su carta, per cui l'intero importo dell'incremento è soggetto a ritenute.

- **Articolo 7 - Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.**

L'**articolo 7** apporta modifiche a vari articoli del COM, al fine di semplificare la denominazione di taluni gradi e qualifiche militari, anche in accoglimento di una osservazione formulata nei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei deputati (seduta in data 11/12/2019) e del Senato della Repubblica (seduta in data 09/12/2019), in sede di adozione del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate).

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:

➤ Esercito italiano:

- categoria dei graduati:
 - da "primo caporal maggiore" in "graduato";
 - da "caporal maggiore scelto" in "graduato scelto";
 - da "caporal maggiore capo" in "graduato capo";
 - da "caporal maggiore capo scelto" in "primo graduato";
 - da "caporal maggiore capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";



- categoria dei sergenti:
 - da “sergente maggiore capo qualifica speciale” in “sergente maggiore aiutante”.
- Marina militare:
 - categoria dei graduati:
 - da “sottocapo di 1^a classe scelto” in “sottocapo scelto”;
 - da “sottocapo di 1^a classe scelto qualifica speciale” in “sottocapo aiutante”;
 - categoria dei sergenti:
 - da “secondo capo scelto qualifica speciale” in “secondo capo aiutante”.
 - militare di truppa senza grado:
 - da “sottocapo” in “comune scelto”.
- Aeronautica militare:
 - categoria dei graduati:
 - da “primo aviere capo scelto” in “primo graduato”;
 - da “primo aviere capo scelto qualifica speciale” in “graduato aiutante”;
 - categoria dei sergenti:
 - da “sergente maggiore capo qualifica speciale” in “sergente maggiore aiutante”.

La disposizione, di natura ordinamentale, ha funzione di semplificazione e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

• **Articolo 8 - Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.**

L'articolo 8, comma 1, lettera a), modifica l'art. 1042 (*Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano*), prevedendo che alcuni membri della commissione, che attualmente devono rivestire il grado di colonnello, possano essere scelti anche tra gli ufficiali aventi grado di generale di brigata o grado corrispondente, così allineando la relativa disciplina a quella prevista a legislazione vigente per la Marina militare e l'Aeronautica militare (artt. 1043 e 1044 del COM).

La previsione del grado più elevato, in ogni caso, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la partecipazione ai lavori delle Commissioni di avanzamento non comporta la corresponsione di alcuno specifico compenso o emolumento.

L'articolo 8, comma 1, lettera b), inserisce l'art. 1094-bis (*Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli*), il quale prevede il conferimento del grado di tenente generale o gradi corrispondenti [grado vertice] all'ufficiale più anziano appartenente a ciascuno dei ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e in deroga all'articolo 1078 del COM non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

Tale disposizione - già contenuta all'articolo 1095 del COM, poi abrogato dall'articolo 1, comma 378, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 [legge finanziaria per il 2015] in funzione di obiettivi connessi alla *spending review* [peraltro di ridottissimo rilievo finanziario - circa 286.000 euro all'anno a regime ancora oggi non integralmente conseguiti] e reintrodotta per il Corpo delle capitanerie di porto per effetto dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 - non incide sul principio di equiordinazione del personale del comparto Sicurezza-Difesa, in quanto il grado massimo conseguibile dai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile è quello di “*dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti*” che è equiparato al grado di



generale di divisione e corrispondenti [cfr. articolo 632, comma 1, lettera a) del COM]. Inoltre, la presenza di Corpi tecnico-logistici di rilevante dimensione organica e con ampie e definite attribuzioni è tipica delle sole Forze armate.

La prevista promozione al grado di tenente generale, per espressa disposizione [comma 2 dell'introdotta articolo 1094-*bis* del COM], non comporta promozioni aggiuntive nel grado di provenienza e, sotto questo profilo, si connota come finanziariamente neutra.

Ai fini della quantificazione dell'onere discendente dall'attribuzione del grado vertice dopo un anno di permanenza nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti, si è tenuto conto dei diversi riflessi della promozione sotto i molteplici profili del trattamento economico di servizio, del trattamento previdenziale (TFS) e di quello pensionistico (**Tabelle 16, 17, 18 e 19**).

Sotto l'aspetto del trattamento economico di servizio (**Tabella 16**), è stata quantificata la differenza [che è l'onere effettivo] tra il grado di maggiore generale e gradi corrispondenti e il grado di tenente generale e gradi corrispondenti [grado vertice]. Tale differenza è stata moltiplicata per tutti gli anni oggetto di osservazione della presente relazione tecnica per il numero dei destinatari della norma pari a 8 unità (*vds. Tabella 19* di sintesi).

Per la quantificazione degli oneri relativi ai riflessi sul trattamento di fine servizio (**Tabella 17**), è stata considerata la differenza degli importi nel grado vertice rispetto al precedente, relativamente agli emolumenti che concorrono al calcolo del TFS.

Per la definizione del numero dei destinatari degli effetti del TFS è stato considerato un ciclo di fuoriuscite di 3 unità che saranno collocate a riposo nel corso del primo anno, 3 unità nel secondo anno, le restanti 2 unità nel terzo anno e così via. (*vds. Tabella 19* di sintesi).

Per la quantificazione dell'onere relativo ai riflessi sul trattamento pensionistico (**Tabella 18**) si è tenuto conto dell'incremento della differenza di tutte le voci stipendiali (comprese le relative maggiorazioni ove previste – incluso il cd. “moltiplicatore”) che concorrono all'incremento del montante contributivo e applicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica di uscita di 65 anni (dal 2021 pari al 5,220%).

Per la definizione del numero dei destinatari dei riflessi sul trattamento pensionistico si è tenuto conto dell'effetto cumulativo del personale collocato a riposo, aggiungendo – al personale collocato in congedo nell'anno di riferimento – quello già collocato a riposo negli anni precedenti.

L'onere complessivo della disposizione è sintetizzato nella **Tabella 19**.



Tabella 16 – Effetti sul trattamento economico in servizio.

Descrizione	valori 2021	
	Maggior Generale	Tenente Generale
anni servizio	40	40
abbattimento (*)	26	28
Classi	7	6
STIPENDIO (12 mens)	41.227,66	50.386,20
13ma MENSILITA'	3.435,64	4.198,85
I.I.S.	12.864,96	13.563,83
Progr. economica di anzianità (Stip+13^)	18.758,59	19.650,62
Assegno pensionabile	3.979,37	4.683,49
Indennità di posizione	45.105,74	45.105,74
IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE S/CAMPAGNA	13.924,07	13.924,07
LORDO DIPENDENTE	139.296,04	151.512,80
Ritenute stipendio (magg.6 sc)	17.650,31	20.659,79
Ritenute alte voci	18.361,54	18.701,07
Ritenute Tfs	6.602,81	7.240,85
IRAP	11.840,16	12.878,59
LORDO STATO	193.750,86	210.993,09
Differenza tratt. economico		17.242,23

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Tabella 17 – Effetti sul trattamento di fine servizio (TFS).

Qualifica/ posizione economica	valori 2021		Differenza Mensile ai fini TFS		
	Maggior Generale	Tenente Generale	base calc.	% TFS	INCREMENTO
anni servizio	40	40			
abbattimento (*)	26	28			
Classi	7	6			
STIPENDIO (12 mens)	3.435,64	4.198,85	115%	80%	702,15
I.I.S.	989,61	1.043,37	60%	80%	25,80
Progr. economica di anzianità	1.442,97	1.511,59	115%	80%	63,13
Indennità di posizione	3.469,67	3.469,67	100%	80%	0,00
LORDO DIPENDENTE	9.337,89	10.223,48			791,09
Differenza Tratt. Fine Servizio					31.643,50

(*) Detrazione anni art. 1811 COM



Tabella 18 – Effetti sul trattamento pensionistico.

Qualifica/ posizione economica	valori 2021		Effetti sul Trattamento Pensionistico			
	Maggior Generale	Tenente Generale	Differenza annuale	base calc.	% contrib. 24,20+8,80	Contribuzione
anni servizio	40	40				
abbattimento (*)	26	28				
Classi	7	6				
STIPENDIO (12 mens)	41.227,66	50.386,20	9.158,54	115%	33%	3.475,67
13ma MENSILITA'	3.435,64	4.198,85	763,21	115%	33%	289,64
I.I.S.	12.864,96	13.563,83	698,87	100%	33%	230,63
Progr. economica di anzianità (Stip+13*)	18.758,59	19.650,62	892,03	115%	33%	338,52
Assegno pensionabile	3.979,37	4.683,49	704,12	100%	33%	232,36
Indennità di posizione	45.105,74	45.105,74	0,00	100%	33%	0,00
IND. IMP. OPERATIVO ANNUALE S/CAMPAGNA	13.924,07	13.924,07	0,00	100%	33%	0,00
LORDO DIPENDENTE	139.296,04	151.512,80	Incremento Annuo Mont. Contrib.			4.566,81
Incremento montante contributivo (+3 aa. Serv. nel grado superiore)						13.700,44
Incremento montante contributivo (Moltiplicatore)						22.834,07
TOTALE INCREMENTO COMPLESSIVO MONTANTE CONTRIBUTIVO						36.534,51
DIFFERENZA TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANNUO			5,220%		(coeff. 65 anni)	1.907,10

(*) Detrazione anni art. 1811 COM

Tabella 19 – Numero dei destinatari e onere complessivo.

RIEPILOGO QUANTIFICAZIONE ONERI							
onere unitario	17.242,23		31.643,50		(*)	1.907,10	
anno	Trattamento Economico		Riflessi Trattam. Fine Servizio		Riflessi Trattam. Pensionistico		Onere complessivo
	n. dest.	Onere	n. dest.	Onere	n. dest.	Onere	
2022	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2023	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2024	8	137.937,84 €	0	- €	0	- €	137.937,84 €
2025	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	3	5.721,30 €	238.595,63 €
2026	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	5	9.535,51 €	210.767,34 €
2027	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	8	15.256,81 €	248.136,14 €
2028	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	11	20.978,12 €	253.860,45 €
2029	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	13	24.792,32 €	226.032,15 €
2030	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	16	30.513,63 €	263.400,96 €
2031	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	19	36.234,93 €	269.125,26 €
2032	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	21	40.049,13 €	241.296,97 €
2033	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	24	45.770,44 €	278.665,77 €
2034	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	27	51.491,74 €	284.390,07 €
2035	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	29	55.305,95 €	256.561,78 €
2036	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	32	61.027,25 €	293.930,58 €
2037	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	35	66.748,56 €	299.654,89 €
2038	8	137.937,84 €	2	63.286,99 €	37	70.562,76 €	271.826,59 €
2039	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	40	76.284,06 €	309.195,39 €
2040	8	137.937,84 €	3	94.930,49 €	43	82.005,37 €	314.919,70 €

(*) in relazione all'andamento della speranza di vita, successivamente all'ultimo anno di osservazione previsto in tabella, il relativo onere può considerarsi stabilizzato.



Nella **Tabella 20** è riportato il riepilogo riassuntivo degli oneri derivanti dall'adozione degli articoli da 1 a 8 del presente provvedimento.

Tabella 20 – Riepilogo complessivo degli oneri.

RIEPILOGO ONERI	Rimodulazioni organiche	Richiamo VFP	Differenza costo VFP I/3	Straord./CFI -> VFP3	Differenza costo Allievi	Adeg. Buono Pasto VFP	Attrib. Grado vertice	Totale complessivo FF.AA.	Totale compl. incr. paga CCPP	TOTALE GENERALE
	Tabella 4	Tabella 14	Tabella 11	Tabella 13	Tabella 15	Tabella 15	Tabella 19		Tabella 12	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.937,84	137.937,84	0,00	137.937,84
2023	0,00	237.024,00	41.940.080,02	0,00	0,00	87.940,29	137.937,84	42.402.982,15	3.950.400,00	46.353.382,15
2024	0,00	237.024,00	41.320.105,61	0,00	0,00	87.940,29	137.937,84	41.783.007,74	3.950.400,00	45.733.407,74
2025	0,00	237.024,00	41.613.388,83	0,00	0,00	87.940,29	238.595,63	42.176.948,75	3.950.400,00	46.127.348,75
2026	0,00	291.251,80	110.493.542,45	15.000.000,00	0,00	87.940,29	210.767,34	126.083.501,88	5.441.664,54	131.525.166,42
2027	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	248.136,14	126.109.983,10	5.441.664,55	131.551.647,65
2028	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	253.860,45	126.115.707,41	5.441.664,54	131.557.371,95
2029	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	226.032,15	126.087.879,12	5.441.664,54	131.529.543,66
2030	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	263.400,96	126.125.247,92	5.441.664,54	131.566.912,46
2031	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	269.125,26	126.130.972,22	5.441.664,54	131.572.636,76
2032	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	241.296,97	126.103.143,93	5.441.664,54	131.544.808,47
2033	0,00	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	278.665,77	126.140.512,73	5.441.664,54	131.582.177,27
2034	49.198.811,21	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	284.390,07	175.345.048,24	5.441.664,54	180.786.712,78
2035	49.323.848,67	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	256.561,78	175.442.257,41	5.441.664,54	180.883.921,95
2036	52.555.959,68	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	293.930,58	178.711.737,22	5.441.664,54	184.153.401,76
2037	52.555.959,68	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	299.654,89	178.717.461,52	5.441.664,54	184.159.126,06
2038	56.468.580,66	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	271.826,59	182.602.254,22	5.441.664,54	188.043.918,76
2039	56.468.580,66	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	309.195,39	182.639.623,02	5.441.664,54	188.081.287,56
2040	56.582.562,01	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	182.759.328,67	5.441.664,54	188.200.993,21
2041	56.582.562,01	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	182.759.328,67	5.441.664,54	188.200.993,21
2042	57.638.235,68	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	183.815.002,34	5.441.664,54	189.256.666,88
2043	59.467.553,26	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	185.644.319,92	5.441.664,54	191.085.984,46
2044	59.467.553,26	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	185.644.319,92	5.441.664,54	191.085.984,46
2045	59.467.553,26	291.251,80	110.482.654,87	15.000.000,00	0,00	87.940,29	314.919,70	185.644.319,92	5.441.664,54	191.085.984,46



• **Articolo 9 - Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale.**

Si rappresenta che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non è possibile procedere anticipatamente a una attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate.

In particolare:

- **la lettera a)** prevede la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, la quantificazione degli oneri non risulta al momento possibile, giacché al momento non è possibile conoscere quale sarà l'effettiva rimodulazione degli organici delle singole Forze armate in riferimento alle diverse categorie di personale militare e, conseguentemente, ai connessi trattamenti economici spettanti;
- **la lettera b)** prevede la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, la quantificazione degli oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende direttamente dalla scelta degli strumenti ovvero delle modalità di gestione delle eccedenze, al momento non nota;
- **la lettera c)** prevede un incremento organico, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento. L'attuazione del principio di delega potrà determinare, in sostanza, un nuovo modello professionale delle Forze armate basato su una rimodulazione dell'organico complessivo a 160.000 unità.
Sotto il profilo finanziario tale incremento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo stesso dovrà essere realizzato nei limiti di spesa relativi ai risparmi accertati secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244 del 2012.

Si richiamano, di seguito, gli interventi normativi che, nel tempo, hanno portato all'attuale configurazione dello strumento militare attraverso la progressiva riduzione delle consistenze organiche complessive delle Forze armate (dalle iniziali 350.000 unità):

- la **legge 14 novembre 2000, n. 331**, nel disporre la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale prevedendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, della Marina e dell'Aeronautica e la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, ha delineato un "Modello professionale a 190.000 unità", allocando le necessarie risorse finanziarie;
- per le intervenute esigenze di «*spending review*», il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), stabilendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento, ha rideterminato il "Modello professionale a 170.000 unità" (D.P.C.M. 11 gennaio 2013 -



- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013 - e D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29), destinando i conseguenti risparmi di spesa al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
- nella diversa ottica del riequilibrio dei settori di spesa del bilancio del Ministero della difesa (personale, esercizio e investimento), la **legge 31 dicembre 2012, n. 244**, prevedendo l'ulteriore progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate, ha determinato l'attuale "Modello professionale a 150.000 unità" (decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91), stabilendo che i conseguenti risparmi di spesa accertati, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, permangono nel bilancio della Difesa, affluendo nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

Al riguardo, una puntuale quantificazione dei minori risparmi non risulta al momento possibile, giacché non sono noti né la misura effettiva dell'incremento, dal momento che le 10.000 unità sono solo il limite massimo consentito dal principio delega, né la precisa ripartizione fra le diverse categorie di personale. In ogni caso, di seguito, si riporta una tabella di approssimativa definizione dei minori risparmi fondata sull'ipotesi massima possibile di 10.000 unità incrementali ripartite per metà sui volontari e per il resto sulle categorie di ufficiali e sottufficiali.

MINORI RISPARMI ATTESI (IPOTESI MASSIMA)			
RUOLO/ CATEGORIA	UNITÀ	COSTO MEDIO UNITARIO RUOLO/CATEGORIA	TOTALE
UFFICIALI (medici, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici, commissari)	1.500	€ 96.763,88	€ 145.145.820,00
SOTTUFFICIALI (professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici)	3.500	€ 56.456,31	€ 197.597.085,00
VOLONTARI	5.000	€ 37.458,81	€ 187.294.050,00
TOTALE	10.000		€ 530.036.955,00

- **la lettera d)** prevede l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - stato di guerra o di grave crisi internazionale - e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - casi di calamità o di eventi per i quali può essere dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale - ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale. Si tratta di personale solo potenzialmente richiamabile su base volontaria per le esigenze indicate. Con riferimento alla definizione degli effetti finanziari, la quantificazione dei relativi oneri non risulta al momento possibile, poiché essa dipende dalla misura effettiva del contingente di personale richiamabile e dalla relativa ripartizione tra le diverse categorie di personale, essendo l'indicazione di 10.000 unità individuata semplicemente come un limite massimo. Resta comunque possibile una stima indicativa di circa 50 M€ all'anno per il richiamo [anche per periodi frazionabili] di un contingente di personale non superiore a 1.000 unità (esprese in anni/persona³) nell'ambito di un bacino massimo di 10.000 unità, per attività addestrative e di aggiornamento. A tale onere, comprensivo di circa 5 M€ destinati a spese di funzionamento riguardanti il personale (es.

³ Le consistenze previsionali esprese in anni/persona costituiscono riferimento per stabilire le unità finanziarie medie da porre a base per il calcolo delle previsioni di spese per il personale. Tale elaborazione corrisponde al parametro anni/persona utilizzato nell'ambito del settore del personale delle pubbliche amministrazioni.



indennità di missione, etc.), si aggiungono altri 500.000 euro di formazione/addestramento, come quantificato nella tabella di seguito riportata.

RISERVA AUSILIARIA DELLO STATO				
STIMA DEGLI ONERI ANNUALI PER RICHIAMO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI 1.000 UNITÀ (IN ANNI/PERSONA)				
A	RUOLO/ CATEGORIA	UNITÀ (IN ANNI/PERSONA)	COSTO MEDIO UNITARIO RUOLO/CATEGORIA	TOTALE
	UFFICIALI	100	€ 96.763,88	€ 9.676.388,00
	SOTTUFFICIALI	100	€ 56.456,31	€ 5.645.631,00
	VOLONTARI	800	€ 37.458,81	€ 29.967.048,00
	TOTALE	1.000		€ 45.289.067,00
B	SPESE DI FUNZIONAMENTO (missioni, rimborsi, etc.)		€ 5.000.000,00	
C	SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO		€ 500.000,00	
TOTALE (A+B+C)			€ 50.789.067,00	

- la lettera e): *soppressa*;
- la lettera f) prevede la possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi. Trattandosi di concorsi per i reclutamenti nelle Forze armate, che avvengono esclusivamente nell'ambito dei volumi complessivi stabiliti, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico de finanza pubblica;
- la lettera g) prevede iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. Trattandosi di rimodulare e reindirizzare la formazione specifica dei volontari in ferma triennale previsti dal nuovo modello nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, come previsto espressamente dallo stesso principio di delega, dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica;
- la lettera h): *soppressa*;
- la lettera i): *soppressa*;
- la lettera l) consente la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:
 - 1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;
 - 2): *soppresso*;



3) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

La revisione del Servizio sanitario militare prevista dal principio di delega è intesa a disegnare un nuovo modello di sanità militare, non solo rispondente alle esigenze delle Forze armate, ma aperto e idoneo all'impiego continuativo a favore della collettività nazionale, in supporto e a integrazione del Servizio sanitario nazionale. Tale disegno risponde all'esigenza pienamente comprovata dalla esperienza pandemica iniziata due anni orsono e ancora in atto, che ha richiesto l'impiego stabile e in "prima linea" di tutte le strutture sanitarie militari disponibili e del relativo personale. Ciò risulta anche dalle reiterate misure adottate nei diversi provvedimenti emergenziali, volte a convogliare risorse verso la Sanità militare per l'acquisizione di mezzi strumenti e presidi sanitari e ad incrementare le unità di personale militare medico e infermieristico e delle professioni sanitarie addirittura con tipologie di arruolamenti e ferme eccezionali precedentemente non contemplati dall'ordinamento militare. L'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali della Sanità militare, perché si orienti verso una più efficiente integrazione con il SSN, potrebbe realizzarsi attraverso differenti modalità progettuali in relazione al grado di condivisione ritenuto più rispondente alle organizzazioni della Difesa e della Sanità. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo attuativo, pertanto, dovrà essere previamente ricercato il modello di interazione più rispondente alle rispettive esigenze e dovranno, quindi, essere individuate le strutture e risorse della Difesa da impiegare a favore della collettività nazionale. Solo a valle della definizione del progetto sarà possibile delineare lo spettro degli interventi necessari e degli eventuali costi connessi. Tali interventi potranno consistere:

- nella predisposizione di eventuali previsioni normative di natura ordinamentale per conformare l'organizzazione della Difesa alle specifiche esigenze e per creare le necessarie aree di interlocuzione e di coordinamento tra le strutture operative e di staff della Sanità militare e del SSN;
- nella individuazione delle strutture e risorse esistenti, già nella disponibilità del Ministero della difesa, per il supporto al SSN, sia in un quadro di ordinaria integrazione sia in un contesto di intervento emergenziale, secondo appositi piani di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte ovvero piani di emergenza sanitaria graduati in relazione alla gravità della situazione contingente;
- nel dotare, eventualmente, la Sanità militare di nuove strutture e nodi tecnologici necessari per assicurare l'impiego ottimale delle risorse a vantaggio della collettività nazionale. Tale tipologia di intervento potrà consistere in specifiche misure di potenziamento che saranno sostenute con le risorse a disposizione delle Amministrazioni interessate ovvero tramite finanziamenti *ad hoc*, che saranno eventualmente autorizzati in relazione agli obiettivi che di volta in volta saranno indicati nei piani di collaborazione/integrazione di breve, medio e lungo periodo.

Per quanto esposto, dall'attuazione del principio di delega in esame non derivano, di per sé, costi aggiuntivi, in quanto l'acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche e la predisposizione di eventuali infrastrutture sanitarie, qualora ritenute necessarie per la salute e l'assistenza sanitaria della collettività nazionale, saranno di volta in volta oggetto di finanziamento sulla base dei piani e dei progetti concertati e approvati dai dicasteri della Difesa e della Salute, previo coinvolgimento delle ulteriori realtà istituzionali interessate;

- **la lettera m)** consente l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato. Si tratta di una disposizione di semplificazione delle procedure già svolte dall'amministrazione in riferimento a ciascun concorso. Essa, pertanto, può essere attuata con le strutture e i mezzi, anche finanziari,



disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, dall'attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sotto il profilo degli eventuali effetti finanziari, pertanto, si rappresenta che il **comma 4 dell'articolo 9**, con riferimento alla delega ivi contenuta, prevede il rinvio espresso all'applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009. Ai sensi della richiamata disposizione, quando per la complessità e la molteplicità delle materie trattate in sede di delega non sia possibile procedere a una attendibile e anticipata definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle discendenti disposizioni delegate - così come è nel caso di specie - la quantificazione puntuale di tali oneri deve essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti delegati all'interno delle relative relazioni tecniche di accompagnamento. In tale ottica resta fermo che, qualora uno o più dei decreti legislativi delegati dovessero comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovino adeguata compensazione al loro interno, essi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di appositi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie così come definite nelle relative relazioni tecniche. È altresì ovvio che, in mancanza, nessuna disposizione delegata comportante oneri potrà essere adottata.

Con riguardo agli oneri riferiti agli **articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8** riepilogati nella **Tabella 20**, è stata formulata la **copertura finanziaria**, nei termini di seguito riportati:

«Art. 9-bis. *Copertura finanziaria* - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, 188.200.993 per gli anni 2040 e 2041, 189.256.667 per l'anno 2042 e euro 191.085.984 a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione 4 novembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66., pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della Difesa n.35 del 20 dicembre 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

26/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

